(N. 266)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **356**)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1953

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta di nomina a sottotenente 1° febbraio 1945.

L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)